

(N. 1449)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SERENI, LUSSU, NEGARVILLE, NEGRI, COLOMBI, BOSI, FABBRI, RISTORI, IORIO, SPEZZANO, LIBERALI, DE LUCA Luca, GIUSTARINI, BOCCASSI, FANTUZZI, PASTORE Ottavio e GAVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1956

Provvedimenti straordinari a favore dei piccoli e medi coltivatori colpiti dalle avversità atmosferiche dell'inverno 1955-56.

ONOREVOLI SENATORI. — Le condizioni già gravi delle piccole e medie imprese agricole dirette coltivatrici, oberate dagli alti costi dei prodotti industriali necessari all'agricoltura, dall'incidenza della rendita fondiaria e dagli oneri fiscali insostenibili, gravanti nel sistema tributario vigente non ancora adeguato ai principi costituzionali sui ceti meno abbienti, hanno subito un vero e proprio colpo di grazia a seguito dell'ondata di maltempo che si è abbattuta nel decorso inverno su tutto il paese e dell'avverso andamento stagionale delineatosi con l'inizio della primavera.

Non solo, infatti, risultano distrutte le colture in atto e i frutti pendenti ma, dagli accertamenti effettuati anche attraverso gli Ispettorati dell'agricoltura, risultano compromessi gravemente i futuri raccolti e danneggiati in modo permanente gli stessi impianti arborei.

Se l'ondata di maltempo, per le gravissime conseguenze che ha determinato, ha messo a nudo in modo ormai incontestabile i vizi di

struttura dei rapporti economici e sociali nelle campagne, e sottolineato l'urgenza sempre più pressante di quelle riforme che da anni i contadini italiani invocano, dalla riforma fondiaria generale a quella del sistema tributario e dei rapporti contrattuali, essa ha posto all'ordine del giorno del Governo e del Parlamento la necessità di immediate ed adeguate misure capaci di alleviare gli effetti negativi delle avversità atmosferiche e di consentire ai piccoli e medi produttori agricoli il rapido ripristino degli impianti e la ripresa produttiva.

Sulla entità del danno, il Governo e gli Ispettorati provinciali e compartimentali dell'agricoltura hanno deliberatamente conservato il massimo riserbo, nel tentativo di attenuarne la misura di fronte all'opinione pubblica.

Tuttavia, dai dati comunicati dalle agenzie di informazioni, dagli elementi raccolti dalle organizzazioni di categoria, dalla stessa informazione giornalistica, si desume che il danno ascende a diverse centinaia di miliardi di lire.

Due milioni di olivi risultano danneggiati gravemente nella sola regione pugliese, vaste piantagioni di recente impianto risultano addirittura distrutte nella regione toscana, i mandorleti risultano danneggiati, sempre secondo le fonti officiose, all'80 per cento.

Le colture ortive, poi, sono state letteralmente distrutte, con perdite gravissime per quelle piccole imprese che dalle coltivazioni primaticce traggono gli introiti essenziali per il bilancio aziendale.

Gli agrumeti hanno subito perdite che ascendono a decine di miliardi, non solo perchè buona parte della produzione, secondo la consuetudine degli agricoltori italiani, era ancora sugli alberi, ma per il pregiudizio arrecato alla fioritura prossima e per il danno alla consistenza stessa degli alberi e degli impianti di protezione.

Le stesse colture cerealicole, in molte zone, risultano colpite e risentiranno nella prossima campagna del gelo e della troppo prolungata giacenza delle nevi sui campi coltivati.

Perdite notevolissime ha subito persino la apicoltura; senza dire degli allevamenti di bestiame, che per la contrazione delle disponibilità di foraggio e per la speculazione rapidamente sviluppatasi nel mercato dei mangimi sono stati letteralmente decimati, più che dalla moria, verificatasi in alcune zone, dalla necessità nella quale sono venuti a trovarsi gli allevatori di vendere, a prezzi di gran lunga al disotto del valore medio, lo stesso bestiame da latte.

Quali effetti negativi potranno determinarsi per l'avvenire, sarà facile comprendere ove si ponga mente alle insormontabili difficoltà che i piccoli imprenditori agricoli, privi oltretutto dei necessari capitali, incontreranno nell'opera di ripristino degli impianti e nella ripresa delle attività produttive.

Il Governo, d'altra parte, rispondendo alle numerose interpellanze ed interrogazioni presentate dalla opposizione, non ha manifestato alcun proposito di tener conto della entità del disastro e di promuovere quelle misure, sia pure limitate ma capaci di agevolare la ripresa produttiva nelle aziende piccole e medie, che si dibattono nelle innanzi denunciate difficoltà.

Due soli provvedimenti di portata limitatissima sono stati ufficialmente proposti, ed essi riguardano la concessione di modeste agevolazioni creditizie da una parte e la rateizzazione di alcuni oneri tributari dall'altra.

Siffatti provvedimenti, volti solo a spostare nel tempo le conseguenze economiche del maltempo, non solo sono irrilevanti, ma in alcuni casi si rivelano addirittura negativi.

La rateizzazione delle imposte, ad esempio, pur apparendo come il minore di due mali, imporrà nel prossimo anno, quando ancora i piccoli produttori realizzeranno una minore produzione, il maggior onere del 25 per cento delle imposte relative al corrente esercizio che saranno rateizzate.

Una vasta agitazione è ancora in atto nelle campagne. In numerose ed imponenti manifestazioni pubbliche, nel corso dei convegni e delle assemblee di categoria, i contadini italiani hanno espresso chiaramente la loro aspirazione a più radicali provvedimenti, e di queste aspirazioni il Parlamento italiano non può non tener conto.

D'altra parte, ripercussioni sensibili del disastro si sono avute nel settore dell'occupazione bracciantile, poichè nel periodo di assorbimento della mano d'opera per determinati raccolti, i braccianti agricoli hanno visto dileguarsi, a ragione della perdita delle produzioni, una sia pur limitata possibilità di occupazione.

Le considerazioni di cui innanzi ci hanno indotto, in mancanza di una adeguata iniziativa governativa, a proporre il presente disegno di legge, con il quale si vuole raggiungere, nell'interesse dei contadini e della produzione agricola, il duplice obiettivo di agevolare la ripresa produttiva e di assicurare, attraverso un sistema di sussidi e finanziamenti delle opere di ripristino, connesso per le grosse imprese all'imponibile della mano d'opera, la maggiore occupazione bracciantile.

Con l'articolo 1 della proposta si dispone la concessione di un indennizzo non inferiore al 25 per cento del danno subito a favore di tutti i coltivatori diretti, anche se mezzadri, coloni o partecipanti, che abbiano subito danno alle produzioni in atto in misura non inferiore al 20 per cento dell'intera produzione.

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'articolo 2 si dispone a favore delle aziende agricole danneggiate la concessione dei contributi previsti dalla legge 1° luglio 1946, n. 31, anche quando le opere di sistemazione e ripristino siano eseguite personalmente o dai familiari del coltivatore.

Allo scopo di assicurare la più larga disponibilità di finanziamenti per il ripristino, con l'articolo 5 si dispone a favore delle aziende danneggiate e con criteri di precedenza, la concessione di mutui sul fondo di rotazione.

La concessione dei finanziamenti è però subordinata (ai fini del conseguimento dell'obiettivo della massima occupazione di mano d'opera) all'obbligo fatto ai proprietari di assunzione di mano d'opera ai sensi e con le modalità previste dalla legge che regola l'imponibile.

Accanto alle provvidenze di carattere finanziario, il disegno di legge prevede, relativamente all'annata agraria 1955-56, ed indipendentemente da ogni altro elemento di valutazione dei rapporti contrattuali, al solo fine di attenuare le conseguenze economiche della calamità a carico del coltivatore non proprietario, due norme particolari:

la riduzione del 30 per cento di tutti i canoni di affitto legalmente dovuti per i terreni danneggiati;

l'esonero dei mezzadri, coloni e compartecipanti da ogni partecipazione alle spese sostenute per le coltivazioni distrutte o parzialmente danneggiate.

Circa la riduzione dei canoni di affitto, va appena sottolineato che il provvedimento vuole riferirsi ai canoni in vigore tra le parti, in virtù non solo dei contratti, ma anche delle norme legislative regolanti la materia, o di quelle decisioni delle sezioni specializzate per l'equo affitto che abbiano modificato la misura dei canoni in base a fatti ed elementi diversi dalle conseguenze del maltempo.

Con gli articoli 7-8-9 infine, si regola la procedura di richiesta degli indennizzi, si autorizza la spesa complessiva di 50 miliardi per l'attuazione della legge e si provvede infine alle conseguenti variazioni di bilancio disponendo che l'importo complessivo sia detratto dai bilanci della difesa e dell'interno.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Ai coloni, mezzadri, compartecipanti, coltivatori diretti, cooperative agricole che abbiano subito danni ai prodotti delle colture in atto in misura superiore al venti per cento, in dipendenza delle avversità atmosferiche dell'inverno 1955-56, è concesso un indennizzo non inferiore al 25 per cento del danno subito.

## Art. 2.

Alle aziende agricole che, in conseguenza degli eventi di cui all'articolo precedente, intendano procedere a lavori di sistemazione agraria, di ripristino delle coltivabilità dei terreni, sono concessi contributi ai sensi e con le modalità stabilite dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

A parziale deroga dell'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, i contributi sono concessi ai coloni, mezzadri e coltivatori diretti, anche quando le opere di cui al comma che precede siano eseguite personalmente e dai propri familiari, previa autorizzazione e successivo accertamento dell'Ispettorato agrario provinciale.

I ripristini e le sistemazioni di cui al primo comma del presente articolo sono obbligatorie per tutte le aziende non condotte a coltivazione diretta. Per l'esecuzione dell'obbligo che precede, i Prefetti con proprio decreto, da esaminarsi entro i 30 giorni, debbono stabilire l'obbligo di assunzione di mano d'opera, ai sensi e con le modalità stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929.

Il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, non è obbligatoria per le province per le quali sia stata concessa precedente autorizzazione.

## Art. 3.

Nei casi previsti dall'articolo 1 della presente legge, i canoni dovuti nei contratti d'affitto, nei contratti misti d'affitto e colonia, nelle concessioni enfiteutiche, in tutti i contratti parziari comunque denominati, nei quali il concedente non partecipa alle spese di conduzione, nelle concessioni di terre incolte e insufficientemente coltivate, il canone legalmente dovuto per l'annata agraria 1955-56 è ridotto del 30 per cento.

## Art. 4.

Nei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, le spese effettuate per le colture andate distrutte o parzialmente danneggiate fanno esclusivo carico ai concedenti.

## Art. 5.

Le parti di spesa necessarie per le sistemazioni e i ripristini di cui all'articolo 2 della presente legge ed eccedenti il contributo di cui allo stesso articolo 2, sono sussidiate con il fondo di rotazione previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, secondo le modalità disposte in detta legge con precedenza sugli altri finanziamenti in essa previsti.

## Art. 6.

Nei casi previsti dall'articolo 1 della presente legge, ai coloni, mezzadri, compartecipanti, coltivatori diretti e alle cooperative agricole è concesso l'esonero dal pagamento delle imposte erariali e locali relative all'anno 1956 ed il rimborso di quanto pagato a detto titolo, quando il danno complessivo sia superiore al 45 per cento.

## Art. 7.

Le domande volte ad ottenere la concessione degli indennizzi previsti dall'articolo 1 della presente legge sono presentate, in esenzione dal bollo, al sindaco del Comune, e su di esse provvede il Comitato provinciale di agricoltura.

## Art. 8.

È autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire per gli indennizzi di cui all'articolo 1 e di 30 miliardi per i contributi di cui all'articolo 2 della presente legge.

## Art. 9.

Agli oneri di cui all'articolo precedente si provvede mediante soppressione della spesa straordinaria di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57.